



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
LECCE

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI
PUBBLICITARI E DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA
ALL'INTERNO DELLE AREE CONSORTILI
- NORME DI ATTUAZIONE -**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

| | | | |
|--------|---------------------------------------|------|----|
| Art. 1 | Finalità e contenuti | pag. | 03 |
| Art. 2 | Quadro normativo di riferimento | pag. | 03 |
| Art. 3 | Agglomerati e competenza delle strade | pag. | 04 |

TITOLO II PUBBLICITA' ESTERNA

| | | | |
|--------|---|------|----|
| Art. 4 | Tipologie, definizioni e prescrizioni dei mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione, quantità | pag. | 04 |
| Art. 5 | Disciplina di installazione dei mezzi pubblicitari | pag. | 10 |
| Art. 6 | Divieti | pag. | 11 |

TITOLO III AUTORIZZAZIONI

| | | | |
|---------|--|------|----|
| Art. 7 | Autorizzazione Impianti pubblicitari | pag. | 12 |
| Art. 8 | Cartelli pubblicitari | pag. | 12 |
| Art. 9 | Procedura di presentazione istanza di autorizza diretta | pag. | 13 |
| Art. 10 | Istruttoria procedimento autorizzazione diretta | pag. | 15 |
| Art. 11 | Rilascio autorizzazione | pag. | 16 |
| Art. 12 | Variazione del messaggio pubblicitario per pubbl. permanente | pag. | 17 |
| Art. 13 | Durata e rinnovo autorizzazione | pag. | 18 |
| Art. 14 | Obblighi dell'intestatario titolare dell'autorizzazione | pag. | 19 |
| Art. 15 | Voltura dell'autorizzazione | pag. | 20 |
| Art. 16 | Revoca e decadenza dell'autorizzazione | pag. | 20 |
| Art. 17 | Anticipata rimozione e rinuncia | pag. | 21 |

TITOLO IV PENALITA' E SANZIONI

| | | | |
|---------|---|------|----|
| Art. 18 | Impianti abusivi o realizzati in difformità dalla autorizzazione | pag. | 22 |
| Art. 19 | Penalita', sanzioni, interessi, copertura immediata e rimozione, decorrenza della pubblicita' abusiva | pag. | 22 |
| Art. 20 | Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse | pag. | 23 |

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

| | | | |
|--|---|------|----|
| Art. 21 | Impianti autorizzati | pag. | 24 |
| Art. 22 | Adeguamenti, delocalizzazioni e rimozioni degli impianti gia' autorizzati ed in contrasto con la nuova disciplina | pag. | 24 |
| ART. 23 | - TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE | pag. | 25 |
| - Allegato "A": | Oneri di istruttoria per il rilascio di autorizzazione | pag. | 26 |
| Canone annuale per rilascio autorizzazione | | pag. | 27 |

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA' E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade consortili, di seguito chiamato per brevità "Regolamento", disciplina le modalità di collocazione dei **mezzi pubblicitari** e della **segnaletica direzionale privata** sulle strade delle aree di proprietà del Consorzio Asi -Provincia di Lecce- in relazione alle esigenze e nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale.

La finalità del Regolamento è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari e della segnaletica direzionale privata, indicando i criteri e le modalità per l'effettuazione della pubblicità in generale e l'installazione, gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari definiti negli articoli successivi, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale delle aree consortili.

La procedura amministrativa per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla collocazione degli impianti pubblicitari.

Per quanto concerne tutte le forme pubblicitarie connesse specificatamente all'esercizio dell'attività, (insegne) invece, il presente Regolamento demanda alle norme e alle prescrizioni dei Regolamenti Edilizi dei Comuni consorziati, per quanto qui non espressamente regolamentato.

Il presente Regolamento è formato dai seguenti elaborati:

- Norme di attuazione;
- Bando concessione impianti pubblicitari;
- Disciplinare di gara e capitolato d'oneri;
- Allegato "B" contenente:
 - Requisiti tecnico- prestazionali degli impianti pubblicitari;
- Allegato "C": Elaborati grafici che individuano le aree di competenza ASI;

Art. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle seguenti norme:

- nuovo Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, d.lgs. n. 10 settembre 1993 n. 360);
- norme tecniche di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) e successive variazioni e/o modificazioni;

- norme nazionali, regionali e comunali in materia di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale e specificatamente:
- D.lgs. n. 42/2004;
- Piano Paesistico Ambientale Regionale;
- Piano Regolatore Generale;

Art. 3 AGGLOMERATI E COMPETENZA

1. Il Consorzio ASI di Lecce svolge attività di gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi comuni delle aree industriali realizzate nella Provincia di Lecce ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 08/03/2007 ed esercita le funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi

2 Il presente Regolamento disciplina l'installazione dei mezzi pubblicitari all'interno delle aree consortili di propria competenza, il tutto nell'ambito delle relative norme dettate dal legislatore nazionale e della Regione Puglia.

3. La competenza al rilascio delle autorizzazioni per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade ricomprese all'interno delle perimetrazioni delle aree consortili è del Consorzio, fatti salvi diritti di terzi ed eventuali nulla-osta da parte di Enti terzi.

TITOLO II - PUBBLICITA' ESTERNA

Art. 4 TIPOLOGIE, DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE, QUANTITÀ

Il presente Regolamento disciplina le tipologie di impianti consentite nelle aree di competenza del Consorzio ASI della Provincia di Lecce, individuando i formati e le modalità di utilizzo.

Gli impianti pubblicitari si distinguono in:

- insegne di esercizio;
- impianti di pubblicità esterna permanente e temporanea (c. d. cartellonistica);
- altri mezzi di pubblicità e propaganda.

Mezzi pubblicitari temporanei.

I mezzi pubblicitari temporanei sono manufatti che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, dalle caratteristiche costruttive e dalle modalità di posa in opera, non hanno carattere di oggettiva stabilità, la cui esposizione è finalizzata a

eventi di durata limitata e comunque hanno durata in opera non superiore a 365 giorni consecutivi.

Alla scadenza dell'autorizzazione il mezzo pubblicitario dovrà essere rimosso.

Mezzi pubblicitari permanenti.

Appartengono a questa categoria i mezzi pubblicitari la cui collocazione ha durata superiore a 365 giorni naturali e consecutivi dal rilascio dell'autorizzazione che ha validità di anni tre.

I mezzi pubblicitari permanenti sono manufatti bidimensionali o tridimensionali, mono, bifacciale o a più facce aventi una struttura di sostegno da fissare al suolo o ad edificazioni, per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti. Per questi mezzi pubblicitari il presente Regolamento definisce le regole di localizzazione territoriale e di installazione, le distanze, le limitazioni, soprattutto con riferimento a dimensioni, forma, colori e disegno, con l'osservanza di tutte le prescrizioni ed i divieti disposti dal presente Regolamento e dal Codice della Strada.

Gli impianti pubblicitari ammessi sul territorio del Consorzio ASI sono i seguenti:

a - INSEGNE: è da considerare insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Disciplina e limitazioni: secondo indicazioni dei Regolamenti Comunali consorziati.

b - TARGHE: mezzi indicativi di attività imprenditoriale e/o professionale da collocarsi in apposite porta targhe, eventualmente multipli, da installare nell'atrio di ingressi di edifici ovvero sul lato esterno dell'ingresso.

Disciplina e limitazioni: devono avere dimensioni non superiori a **cmq. 1200** e devono essere realizzate con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Devono essere collocate in apposite porta targhe, eventualmente multipli, installati nell'atrio di ingresso di edifici ovvero su lato esterno dell'ingresso.

c - CARTELLO PUBBLICITARIO (*pubblicità permanente*): manufatto bidimensionale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite

sovrapposizione di altri elementi quali adesivi ecc. con messaggio pubblicitario di durata non inferiore ad un mese per un massimo di dodici messaggi annuali.

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (art. 47 dpr 16.12.1992 n. 495).

Disciplina e limitazioni: le dimensioni dei cartelli pubblicitari installati al suolo, sia opachi sia luminosi, non possono eccedere la superficie di **mq. 18 e comunque nei limiti imposti dai Regolamenti Comunali a cui appartengono le aree industriali** .

Le dimensioni dei cartelli pubblicitari, sia opachi sia luminosi, collocati sul tetto dei fabbricati possono eccedere la dimensione di 18 mq sino ad un massimo di **mq. 24** e comunque con una superficie complessiva per fabbricato non eccedente l'80% della superficie del prospetto.

E' consentito altresì ricoprire con cartelli pubblicitari l'intera superficie di un prospetto ove lo stesso non sia finestrato o decorato, purché i manufatti pubblicitari abbiano una valenza decorativa e di positivo impatto ambientale.

Tali impianti – su prospetto - possono essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal Codice della Strada, in considerazione della loro funzione di comunicazione, purché non creino ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole situazioni.

L'altezza massima dei cartelloni pubblicitari ubicati a terra e sui tetti, esclusi i supporti di sostegno, non può mai eccedere i metri 3,5.

Si applicano in ogni caso i divieti e limitazioni dimensionali previste dal presente Regolamento in relazione a particolari zone dell'area Consortile nello stesso individuate.

Rientrano nella definizione di "CARTELLI" gli impianti definibili come PREINSEGNA - indicatore direzionale, recante scritta con caratteri alfanumerici, simboli e marchi anche di fatto, completata da freccia di orientamento, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce e supportata da un'ideale struttura di sostegno

d - TOTEM: manufatto tridimensionale autoportante con una o più facce finalizzate alla diffusione dei messaggi pubblicitari. I Totem possono essere di tipo "permanente" se costituiscono insegne di esercizio e di tipo "temporaneo" se non sono ancorati al suolo, e sono adibiti esclusivamente a pubblicizzare spettacoli ed eventi culturali e sportivi oltre che per il lancio di nuove iniziative commerciali.

e - STRISCIONE E STENDARDO (*pubblicità temporanea*): impianto mono o bifacciale, bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una

superficie di appoggio e, comunque, non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria; può essere luminoso per luce indiretta.

Disciplina e limitazioni: possono essere installati nel rispetto di idonei criteri di sicurezza relativi alla stabilità e tenuta degli agganci, con espresso e assoluto divieto di utilizzare come superficie di appoggio: alberi, pali delle linee elettriche, pubblica illuminazione e telefoniche e strutture provvisorie.

L'esposizione di striscioni e mezzi simili è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni culturali, sportive e di carattere sociale anche quando sullo striscione compaiano, in qualità di *sponsor* della manifestazione, aziende private.

Eccezionalmente può essere autorizzata anche l'esposizione di striscioni e stendardi commerciali.

Gli striscioni devono essere installati da ditta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; tale ditta deve essere indicata nella richiesta di autorizzazione; alla richiesta deve essere anche allegata polizza di assicurazione – di idoneo massimale - per la copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi per eventuali danni derivanti dall'installazione degli striscioni e dalla loro permanenza su suolo pubblico.

f - IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE E A MESSAGGIO ANIMATO: manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, caratterizzati dall'impiego di sistemi automatici di tipo meccanico o con sistemi elettronico-digitali che, opportunamente interfacciati con una stazione di comando computerizzata, possono originare messaggi scritti, immagini monocromatiche, a colori, fisse o in movimento.

Disciplina e limitazione: : la dimensione di tali impianti pubblicitari installati al suolo, sia illuminati che luminosi, non può eccedere la superficie di **mq. 12**. Possono essere collocati su lastrici solari ad un'altezza di almeno 7 metri dal piano stradale e, con il limite di **mq 24.00**, e non possono eccedere **l'80% della superficie del prospetto** del fabbricato interessato.

E' consentito ricoprire con tali pannelli pubblicitari l'intera superficie di un prospetto ove lo stesso non sia finestrato e decorato, purché l'impianto pubblicitario abbia una valenza decorativa e di positivo impatto ambientale.

g - PALLONI FRENATI E SIMILI (pubblicità temporanea): impianti caratterizzati dall'impiego di gas o aria calda.

Disciplina e limitazioni: possono essere installati su aree pubbliche e private; possono avere una superficie non superiore a mq. 800 e devono essere ancorati su punti idonei che

garantiscono la sicurezza e l'incolumità delle persone, da attestare in apposita relazione tecnica redatta da Ingegnere iscritto al relativo Albo professionale.

In ogni caso la richiesta di autorizzazione per l'installazione di tali mezzi deve essere accompagnata, oltre che dalla predetta relazione tecnica, anche dai certificati di collaudo di tali mezzi e da idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi di tutti i danni che possono derivare e da quanto altro previsto dalla normativa vigente.

h - MANUFATTI GONFIABILI STATICI (pubblicità temporanea): impianti di qualsiasi altezza e dimensione, anche luminosi, caratterizzati dall'impiego di aria fredda e, pertanto, impossibilitati al distacco dal suolo.

Disciplina e limitazioni: possono essere installati sia su aree pubbliche che private.

Nel caso di installazione su aree private, per un periodo inferiore a 30 giorni deve essere inviata al Presidente una comunicazione con l'indicazione dell'area interessata, del periodo di installazione e di una descrizione del mezzo; per periodi di installazione superiori a 30 giorni, deve essere richiesta l'autorizzazione amministrativa.

Tali impianti possono essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal Codice della strada, in considerazione della loro funzione di comunicazione, purché non creino ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole situazioni.

i - MEZZI PUBBLICITARI ABBINATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UTENTI DELLA STRADA quali: *pensiline, paline di fermata, transenne parapetonali, orologi, contenitori per rifiuti, panchine, indicazioni toponomastiche* ed altri mezzi caratterizzati da analoga destinazione.

Disciplina e limitazioni: tale forma di pubblicità deve essere espressamente autorizzata e l'autorizzazione può essere revocata ove risulti per qualsiasi ragione menomata l'effettività del servizio prestato agli utenti della strada o a coloro ai quali tali mezzi sono destinati. Nell'autorizzazione deve essere, in ogni caso, indicato il soggetto obbligato alla manutenzione di tali mezzi e gli interventi minimi di manutenzione diretti a salvaguardarne l'estetica e ad evitarne il degrado nel quadro di una più generale esigenza di tutela dell'immagine e dell'arredo urbano cittadino.

In considerazione dell'abbinamento tra tale forma di pubblicità e il servizio prestato ai cittadini è consentita l'installazione, anche in deroga alle particolari limitazioni e prescrizioni

previste per i mezzi pubblicitari dal presente Regolamento e alle distanze dalle intersezioni, dal limite della carreggiata e tra impianti pubblicitari previste dal Codice della Strada.

I - INDICATORI DIREZIONALI

Elementi piani metallici realizzati in serigrafia o con applicazione di diciture adesive ed una freccia che indica la direzione da percorrere per giungere al luogo ove trovasi collocata un'attività; sono concessi solo se realizzati secondo impianti multipli anche se non totalmente occupati; solo caso di comprovata necessità (presenza di una singola attività) il Consorzio potrà autorizzare anche impianti singoli.

Non possono essere luminosi, nè per luce propria, nè per luce indiretta. La segnaletica direzionale privata installata all'interno delle aree consortili non è da considerarsi come impianto pubblicitario di tipo "preinsegna", ma segnaletica direzionale ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.

Per questo motivo, come da Risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 Aprile 1996, tali strutture non sono considerabili come mezzi pubblicitari e pertanto il loro utilizzo non è regolamentato dalle norme del presente Regolamento, ma esclusivamente da quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada (art. 39 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992)

m – NELLE AUTOSTAZIONI E PARCHEGGI

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si possono inserire tutte le tipologie di impianti pubblicitari sopra descritte nel rispetto delle limitazioni di cui all'art.52 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada e in ogni caso nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

Nelle autostazioni e nei parcheggi posti lungo le strade consortili possano essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva, al netto delle strutture di sostegno, non superi nel complesso il 10% della superficie occupata dall'autostazione o dal parcheggio stesso, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato (es. mappe della città luminose e non), inseriti con un modello ed un progetto unitario, allo scopo di fornire un servizio di informazione aggiuntivo che colga l'occasione della sosta delle auto e degli utenti per informare sulle attività del luogo, del quartiere o della porzione di territorio in cui l'utente si trova ovvero per indicare la presenza di farmacie, ospedali, pubblici servizi.

In tutto territorio dei competenza del Consorzio ASI è consentita una superficie globale di **8.500 mq** di spazi pubblicitari così ripartita:

| | |
|---|------------------|
| <i>Superficie per la pubblicità esterna permanente definita "Cartelli" art. 4 lettera "c"</i> | <i>mq. 5.000</i> |
| <i>- superficie altri impianti</i> | <i>mq. 3.500</i> |

Art. 5 - DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

INSEGNE

Criteri di installazione secondo indicazioni dei Regolamenti Comunali

INDICATORI DIREZIONALI

La collocazione degli impianti destinati ad ospitare segnaletica di direzione privata dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, e degli artt. 127, 128, 130 e 131, con particolare riferimento ai segnali di tipo industriale, artigianale, commerciale (vedere figura II 297 art. 134 D.P.R. 495/92).

CARTELLO PUBBLICITARIO

L'installazione di questi impianti lungo le strade di pertinenza del Consorzio ASI dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

1 – In deroga all'art.51 comma 4 delle Norme di Attuazione ed Esecuzione del codice della Strada:

1. la distanza dalla carreggiata dovrà essere:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| con dimensioni sino a 18 mq | m 0.50 se paralleli; |
| | m 1.00 se perpendicolari |

2. la distanza da altri impianti,

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| con dimensioni sino a 18 mq | m 5.00 se paralleli; |
| | m 10.00 se perpendicolari |

3. la distanza da segnali stradali di pericolo e prescrizioni

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| con dimensioni sino a 18 mq | m 5.00 se paralleli; |
|-----------------------------|----------------------|

- | | |
|--|---------------------------|
| | m 10.00 se perpendicolari |
| 4. la distanza da intersezioni, intersezioni semaforiche | |
| con dimensioni sino a 18 mq | m 5.00 se paralleli; |
| | m 10.00 se perpendicolari |
| 5. la distanza curve, gallerie, cunette e dossi, sottopassi, sovrappassi | |
| con dimensioni sino a 18 mq | m 5.00 se paralleli; |
| | m 10.00 se perpendicolari |

Nel caso in cui gli impianti siano situati in orientamento parallelo è possibile l'installazione continua fino al numero massimo di 5 impianti.

La collocazione di tutte le altre tipologie di impianti dovrà avvenire nel rispetto degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495

Art. 6 DIVIETI

1. Al fine di una disciplina omogenea del territorio e per la tutela estetico-ambientale del medesimo all'interno delle aree consortili è vietato effettuare le seguenti attività pubblicitarie:

a) Volantinaggio per pubblicità commerciale mediante la distribuzione di ciclostilati o depliant attraverso l'abbandono degli stessi in luoghi all'aperto, sotto i tergicristalli degli autoveicoli, o effettuato mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi propagandistici assimilabili all'attività di volantinaggio.

b) Pubblicità effettuata mediante la sosta prolungata di veicoli pubblicitari.

c) Segni Orizzontali Reclamistici consistenti nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

d) Pubblicità Fonica o Sonora effettuata con qualsiasi impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. L'effettuazione di tale attività può essere effettuata unicamente per motivi di ordine pubblico.

e) Mezzi pubblicitari a carattere temporaneo

2. E' vietato il posizionamento di mezzi pubblicitari:

- sui ponti e sottoponti;
- sui cavalcavia e loro rampe;

- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione;
 - sui pali destinati all'illuminazione pubblica, agli impianti semaforici, sulle cabine elettriche.
3. il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare la segnaletica stradale e quant'altro destinato alla pubblica viabilità.

TITOLO III - AUTORIZZAZIONI

Art. 7 AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI

1. L'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 5, del Codice della Strada.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Consorzio ASI facendo salvi eventuali diritti di terzi.

3. Il rilascio di autorizzazione per la collocazione degli impianti pubblicitari definiti nell'art. 4 lettera "d" come **CARTELLO PUBBLICITARIO** installati su suolo consortile, è soggetta a concessione in esclusiva, rilasciata dal Consorzio ASI Lecce a seguito di procedura ad evidenza pubblica che individua un concessionario per la gestione del servizio.

4. Il rilascio di autorizzazione per la collocazione degli impianti pubblicitari definiti nell'art. 4 lettere "a", "b", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "l", "m", "n" è soggetta a preventiva autorizzazione diretta rilasciata dal Consorzio.

ART. 8 CARTELLI PUBBLICITARI

Il Consorzio ASI intende affidare ad un interlocutore unico "Concessionario" la gestione degli impianti definiti al comma 4 lettera "c" collocati su suolo consortile in regime di esclusiva. Il concessionario dovrebbe provvedere alla predisposizione di un progetto distributivo di massima realizzato in modo organico, tenendo conto delle norme del presente Regolamento e dell'esigenza di comunicazione complessiva dei soggetti economici richiedenti. E' chiaro che, un progetto complessivo di riqualificazione, sarà sicuramente più armonico grazie alle finalità del presente Regolamento, invece di centinaia di interventi effettuati dai singoli soggetti, spesso ammassati nelle diverse localizzazioni e ancor peggio non basati su considerazioni generali di estetica e di armonia ma su considerazioni di carattere soggettivo che spesso contrastano con le esigenze collettive.

In questo contesto si verrebbe a creare la figura del "Concessionario per la gestione pubblicitaria, su cartelli", operante in regime di privativa, in esclusiva, a garanzia e nel pieno rispetto e responsabilità delle norme contenute nel Regolamento. Il rapporto tra il Consorzio

ed il concessionario per la gestione pubblicitaria sarà disciplinato da un contratto, le cui condizioni potranno essere sostitutive oppure integrative a quelle del presente Regolamento.

Il diritto di privativa in esclusiva di cui sopra conferirebbe pieni poteri per le installazioni che insistono su suolo consortile disponibile o indisponibile, all'interno della delimitazione delle aree di competenza del Consorzio.

Per l'installazione dei sistemi e dei mezzi pubblicitari definiti come "CARTELLI", alla lettera "c" dell'art. 4 il presente Regolamento individua una quantità pari a mq. 5.000 con le seguenti dimensioni massime m. 4.20 x 3.00 e 6.00 x 3.00 (come da Regolamenti Comunali competenti) – da installare sulle aree di competenza del Consorzio ASI.

Il concessionario avrà facoltà di installare sul territorio di competenza del Consorzio la superficie innanzi individuata secondo le seguenti modalità obbligatorie:

- a) superficie **massima** per ogni dimensioni di impianto
 - a1) per impianti sino a mq 4.00 una superficie massima di mq 300;
 - a2) per impianti sino a mq 6.00 una superficie massima di mq 300;
 - a3) per impianti di dimensioni 4.20 x 3.00 una superficie di mq 1 800;
 - a4) per impianti di dimensioni 6.00 x 3.00 una superficie di mq 2 600;
- b) superficie **minima** obbligatoria per ogni agglomerato di competenza del Consorzio pari a mq 2 500 suddivisa in:
 - b1) agglomerato di Lecce – Surbo mq 720;
 - b2) agglomerato di Galatina – Soleto mq 700;
 - b3) agglomerato di Maglie – Melpignano mq 450;
 - b4) agglomerato di Tricase – Specchia – Miggiano mq 270;
 - b5) agglomerato di Nardò – Galatone mq 180;
 - b6) agglomerato di Gallipoli mq 180;

Il Consorzio svolgerà una gara con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione e la gestione di tali sistemi in base a quanto stabilito nel bando e nel capitolato speciale di appalto (i cui schemi si allegano in copia).

I criteri in base ai quali verrà valutata l'offerta sono il **canone** e il **progetto**. La valutazione del progetto, a sua volta, sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri : caratteristiche estetiche e funzionali, qualità di realizzazione degli impianti, utilizzo di tecnologie innovative, facilità di integrazione nel tessuto urbano, tecnologie utilizzate, funzionalità degli impianti in relazione alla loro utilità cittadina; tempi di consegna e di installazione; progetto di manutenzione degli impianti.

Il Consorzio potrà, comunque, richiedere altre eventuali garanzie e/o inserire nel bando e nel capitolato ulteriori criteri di preferenza di natura tecnica ritenuti necessari e/o opportuni nonché di operare variazioni per ragioni di natura giuridica.

E', in ogni caso, negata la partecipazione alla gara in caso di morosità, definitivamente accertata, nel pagamento dell'imposta sulla pubblicità dovuta ai Comuni interessati, verificatasi nell'ultimo triennio.

Art. 9 PROCEDURA DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DIRETTA

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione diretta per gli impianti di cui all'art. 7 comma 4 lettere "a" , "b", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "l", "m", "n" da parte del Consorzio ASI deve essere presentata apposita istanza in duplice copia per ciascun impianto, corredata di marca da bollo, diritti di segreteria per l'attività tecnico-amministrativa e della seguente documentazione:

Istanza:

- a) generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale del richiedente;
- b) in caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., i dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile;
- d) ubicazione esatta del luogo dove si intende installare la pubblicità per conto altrui;
- e) L'istanza deve altresì contenere l'espressa dichiarazione volta a sollevare il Consorzio da eventuali danni, ragioni e pretese di terzi, derivanti dalla posizione dell'impianto e l'impegno del richiedente, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.Legs. del 30/04/1992 n. 285 a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria.
- f) Nel caso in cui l'impianto pubblicitario debba installarsi su suolo consortile, è necessario che, nella suddetta istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione, venga contestualmente richiesto il rilascio della concessione d'uso del suolo stesso per l'applicazione del canone di concessione.

Allegati:

- a) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, completo delle scritte alfanumeriche, ecc;

- b) fotografia in formato minimo di cm 9x12 del luogo dove il mezzo pubblicitario sarà installato;
- c) breve relazione descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa.
- d) nel caso di impianti luminosi o illuminati, dichiarazione che gli impianti saranno installati nel rispetto delle normative vigenti in materia.
- e) progetto con indicazioni riguardanti planimetria generale in scala adeguata, indicante il posizionamento dell'impianto, nonché gli allineamenti e le distanze da elementi territoriali significativi, come ad esempio i segnali stradali, gli impianti semaforici, le intersezioni, altri mezzi pubblicitari esistenti nelle vicinanze, stralcio aereofotogrammetrico, stralcio del PRG, piante, prospetti e sezioni quotate del mezzo pubblicitario indicante i materiali, i colori, rilievo quotato della facciata dell'edificio e sezione riportante le eventuali sporgenze del mezzo o dell'impianto nel caso sia da installare in aderenza o da ancorare ad un edificio;
- f) in caso di impianti installati su immobile o suolo di proprietà privata, autorizzazione del proprietario dell'immobile o del suolo interessato.
- g) quando gli impianti pubblicitari sono installati in strade ricadenti nel demanio provinciale o statale, gli stessi devono ottenere il preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 10 ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZAZIONE DIRETTA.

1. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza completa della documentazione prevista nell'art. 8, il competente Ufficio Consortile rilascia motivato provvedimento conclusivo di autorizzazione o di diniego.
2. Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria della pratica effettuando le verifiche e i sopralluoghi necessari all'emanazione dell'atto, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Regolamento, dal P.G.I.P. e dalle norme in vigore.
3. Nel caso di presentazione di istanza carente della documentazione richiesta all'art. 8, o presentata per più impianti, la stessa istanza viene archiviata in quanto irricevibile, dandone apposita comunicazione all'interessato.

4. Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento, dell'Ufficio consortile competente ai fini dell'istruttoria, ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne fa richiesta all'interessato.

Qualora l'ulteriore documentazione integrativa non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'istanza viene archiviata dandone apposita comunicazione all'interessato.

I termini per il procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo dello stesso sono interrotti dalla data di invio della richiesta e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

5. Quando l'installazione dell'impianto implichi particolari problemi legati alla viabilità o al traffico contingenti, il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio consortile competente chiede al Settore competente del Comune interessato il parere in ordine alla conformità del mezzo pubblicitario al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di attuazione. Tale richiesta di parere nei termini di legge sospende i termini del procedimento.

Il parere contrario espresso dal Settore competente del Comune interessato è vincolante ai fini della conformità del mezzo pubblicitario al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di attuazione.

6. All'esito dell'istruttoria, nel caso in cui l'impianto oggetto di istanza, risulti autorizzabile, se necessario il Responsabile del Procedimento richiede all'interessato ulteriore documentazione integrativa necessaria per il rilascio del provvedimento autorizzatorio. Qualora l'ulteriore documentazione integrativa non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'istanza viene archiviata dandone apposita comunicazione all'interessato.

7. Il Responsabile del Procedimento, valutate le risultanze dell'istruttoria, accoglie l'istanza o la rigetta, con provvedimento motivato da comunicare a chi ha presentato l'istanza.

Art. 11 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. In caso di accoglimento dell'istanza, il competente Ufficio del Consorzio rilascia l'autorizzazione, che viene consegnata a chi ha presentato l'istanza o a soggetto da quest'ultimo delegato. L'autorizzazione deve essere intestata al soggetto richiedente di cui

all'art. 8, deve riportare la durata temporale prevista dal presente Regolamento e deve contenere l'elaborato grafico a firma di tecnico abilitato riportante la localizzazione e le caratteristiche dell'impianto pubblicitario autorizzato nonché l'importo dell'eventuale canone dovuto per l'anno in corso e per i successivi due anni.

La stessa autorizzazione deve essere trasmessa dal competente Ufficio del Consorzio all'Ufficio competente del Comune di Lecce, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

2. La Concessione d'uso del suolo pubblico consortile ai fini pubblicitari viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria. Il rilascio della concessione d'uso del suolo pubblico consortile ai fini pubblicitari non fa sorgere diritti di sorta a favore del concessionario, in contrasto con interessi di natura pubblica e di carattere preminente.

3. L'autorizzazione è valida solo per l'ubicazione, la durata, la superficie ed il singolo impianto così come autorizzato. In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente alle leggi e regolamenti vigenti, sotto la propria esclusiva responsabilità anche nei riguardi dei diritti di terzi.

4. L'autorizzazione consortile all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione dei nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

5. Il rilascio dell'autorizzazione non costituisce sanatoria rispetto alla mancanza di altre eventuali autorizzazioni, nulla-osta o atti amministrativi di competenza del Consorzio, di altri Dirigenti o di altri Enti, eventualmente necessari.

6. All'atto del ritiro dell'autorizzazione, il titolare della stessa deve produrre una marca da bollo ed un'attestazione di versamento dell'eventuale canone dovuto per l'anno in corso.

L'importo del canone, per il primo anno, è commisurato al tempo intercorrente tra il mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione ed il 31 dicembre successivo. Le annualità successive sono commisurate ad anno solare e vanno pagate, in un'unica rata, entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, con conto corrente postale intestato al Consorzio ASI.

7. Il Consorzio terrà un registro (eventualmente informatizzato) delle autorizzazioni rilasciate in ordine cronologico con l'indicazione dell'intestatario, di una sommaria descrizione dell'impianto, nonché degli estremi dell'autorizzazione.

8. Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Regolamento nonché per le tipologie di altra pubblicità per conto altrui, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso né della SCIA (artt. 19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241), atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo.

Art. 12 VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO PER PUBBLICITA' PERMANENTE

Fermo restando la permanenza del messaggio pubblicitario per un tempo non inferiore a 365 giorni, è consentita la variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari a condizione che non sia alterata la struttura, né modificate le dimensioni, né il punto di collocazione, previa trasmissione al Consorzio, del nuovo bozzetto relativo alla nuova pubblicità da installare e successiva autorizzazione del Consorzio, da rilasciare entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza decorsi i quali si intende rilasciata.

Art. 13 DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione diretta all'installazione dei mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 5 anni.

Qualora il Consorzio lo ritenga ammissibile e opportuno, l'autorizzazione è rinnovabile e, comunque, prorogabile sino all'approvazione del nuovo Regolamento.

Ai fini del rinnovo e/o proroga il titolare deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza.

L'autorizzazione all'installazione di pubblicità su ponteggi ha validità limitata al tempo dell'autorizzazione del ponteggio e, in ogni caso, per un periodo non superiore alla durata dei lavori e, comunque, per un periodo non superiore a un anno, salvo proroga a massimo tre anni.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità pari alla durata dell'evento con decorrenza 15 giorni antecedenti l'evento e 24 ore successive.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti può essere rinnovata e/o prorogata con provvedimento espresso del Consorzio da richiedersi almeno sei mesi prima

della scadenza dell'autorizzazione originaria. L'istanza di rinnovo e/o proroga deve essere presentata con le stesse modalità della prima istanza.

In mancanza del provvedimento espresso, l'autorizzazione scade alla data nella stessa indicata senza necessità di alcuna disdetta.

La disciplina del rinnovo non si applica a tutti gli impianti esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento sul territorio Consortile aventi le caratteristiche di CARTELLI PUBBLICITARI così come definiti all'art. 4 lettera "c" .

Dalla data di approvazione del presente Regolamento tutti gli impianti aventi le caratteristiche di "CARTELLI PUBBLICITARI" così come definiti all'art. 4 lettera "c" dovranno essere rimossi a cura e spese del proprietario alla scadenza del periodo autorizzato.

In caso di mancata rimozione, il Consorzio ASI quale ente proprietario della strada, diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge ai sensi 13 bis del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i., a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Decorso il suddetto termine, il Consorzio provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Ai sensi dell'art. 13 bis del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del citato D.lgs., sono autorizzati in ogni caso ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario.

Art. 14 OBBLIGHI DELL'INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'autorizzazione, previa corresponsione dell'imposta dovuta.

Entro un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione il titolare ha l'obbligo di comunicare all'ufficio competente l'avvenuta installazione dell'impianto pubblicitario allegando una o più foto in formato digitale o stampate per ogni impianto pubblicitario installato.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Consorzio, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;

- d) provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza oltreché in caso di revoca dell'autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte del Consorzio;
- e) provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei in genere compresi quelli autorizzati in occasioni di manifestazioni o spettacoli per il cui svolgimento sono stati autorizzati, entro le 12 ore successive alla data di scadenza indicata nell' autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- f) in caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.
- g) provvedere agli adempimenti derivanti dalla disciplina dell'imposta.
- h) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta stampata, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
- Consorzio ASI – Lecce -;
 - Soggetto titolare;
 - Numero e data dell'autorizzazione e relativa scadenza con indicazione del numero identificativo dell'impianto.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

In tutti i casi in cui la collocazione dell'impianto comporti la manomissione di suolo consortile o di marciapiede pubblico devono essere osservate le norme che regolano tale materia; gli interessati dovranno altresì osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento., anche le vigenti disposizioni in materia di edilizia, estetica cittadina, polizia municipale e pubblica sicurezza.

Art. 15 VOLTURA DELLA AUTORIZZAZIONE

La voltura dell'autorizzazione, riguardante esclusivamente gli impianti di pubblicità permanente, dovrà essere comunicata congiuntamente dal cedente e dal subentrante al

Consorzio che, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al subentrante, provvederà alla voltura.

Art. 16 REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è revocata, prima della scadenza, per i seguenti motivi:

- sopravvenute esigenze di interesse pubblico che contrastino con la permanenza dell'impianto;
- impianto pubblicitario che arrechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a cose o persone;
- impianto pubblicitario che sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
- autorizzazione rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false o non veritiere;
- qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non è più rispondente alle esigenze di decoro e/o estetica e/o sicurezza;
- esigenze correlate alla realizzazione e fruizione da parte di privati di edifici realizzati in forza di regolare permesso di costruire.

Contestualmente alla revoca il Consorzio, salvo il caso in cui l'impianto costituisca pericolo per la circolazione, dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale provvede alla rimozione d'ufficio. Le relative spese sono addebitate al titolare.

2. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- violazione di norme di legge, del presente Regolamento, delle prescrizioni impartite dai Comuni per l'installazione, manutenzione, sicurezza e decoro dell'impianto;
- mancata installazione dell'impianto nei termini previsto nel presente Regolamento;
- rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto;
- mancato pagamento dell'imposta sulla pubblicità e/o diritto sulla pubblicità e/o canone previsto dall'art. 23 del Regolamento.

Contestualmente alla decadenza il Consorzio dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale provvede alla rimozione d'ufficio. Le relative spese sono addebitate al titolare.

Art. 17 ANTICIPATA RIMOZIONE E RINUNCIA

Costituisce obbligo di rimozione integrale dell'impianto e dei suoi supporti nonché di ripristino dello stato dei luoghi, oltre la scadenza dell'autorizzazione, anche la:

- denuncia cessazione pubblicità, che deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dai dati identificativi dell'impianto;

- revoca dell'autorizzazione o sua decadenza.

La rinuncia ad una esposizione regolarmente autorizzata comporta: il pagamento dell'imposta e di tutti gli oneri dovuti, oltre le spese di istruttoria quantificate con separato atto dirigenziale.

Il mezzo pubblicitario rimosso d'ufficio resta custodito nei depositi comunali. Nella diffida di rimozione viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione.

In mancanza di richiesta entro il termine indicato nella diffida e pagamento del dovuto, il mezzo potrà essere distrutto o alienato mediante asta pubblica.

TITOLO IV

PENALITA' E SANZIONI

Art. 18

IMPIANTI ABUSIVI O REALIZZATI IN DIFFORMITÀ DALLA AUTORIZZAZIONE.

Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera senza la prescritta preventiva autorizzazione.

E' considerata altresì abusiva ogni variazione non autorizzata negli impianti di tipologia gigantografia artistica su ponteggi.

Sono considerate difformi tutte le forme di pubblicità poste in opera in modo difforme dalle condizioni e caratteristiche dell'autorizzazione, sia per la forma, per contenuto, dimensioni, colori, sistemazione e ubicazione del mezzo pubblicitario.

Art. 19

PENALITA', SANZIONI, INTERESSI, COPERTURA IMMEDIATA E RIMOZIONE, DECORRENZA DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA.

Gli impianti non compatibili e ritenuti abusivi, oltre ad essere soggetti alle sanzioni amministrative e tributarie previsti dagli artt. 23 e 24 del d.lgs. 507 del 1993 e dall'art.23 del Nuovo Codice della Strada, e dal presente Regolamento, devono essere rimossi.

Sono considerate abusive, e quindi soggette alle sanzioni previste:

- a) le forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla predetta autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione;
- b) le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune;
- c) le forme di pubblicità non adeguate alle disposizioni del presente Regolamento entro i termini stabiliti;
- d) le forme di pubblicità in contrasto con le disposizioni, ovvero prive delle relative autorizzazioni come stabilito nel Nuovo Codice della Strada (d.lgs. 285 del 1992) e nel Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495 del 1992, modificato dal D.P.R. 610 del 1996);
- e) gli impianti sprovvisti di targhetta di identificazione;
- f) gli impianti per cui è avvenuto pagamento dell'imposta ma non muniti di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la forma pubblicitaria;
- g) gli impianti in cui sono apportate variazioni non autorizzate;
- h) gli impianti per cui siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Consorzio sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché dell'imposta e/o diritto e/o canone evasa. Nella diffida di rimozione viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione.

In mancanza di richiesta entro il termine indicato nella diffida e pagamento del dovuto, il mezzo potrà essere distrutto o alienato mediante asta pubblica.

ART. 20 - SPOSTAMENTO O RIMOZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Il Consorzio si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per necessità estetiche, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.

Non sussiste alcun obbligo da parte del Consorzio di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Regolamento. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, il Consorzio è tenuto ad applicare la tariffa di competenza, provvedendo, se previsto, al relativo conguaglio. È fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova esposizione ed il Consorzio ha l'obbligo di rimborsare la quota di canone relativa al periodo non usufruito.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – IMPIANTI AUTORIZZATI

Le autorizzazioni in essere, che rispondono alle disposizioni del presente Regolamento alla data della sua approvazione, dovranno tutte seguire la scadenza naturale che comunque non può superare l'ambito di validità dello stesso.

A partire dal terzo mese successivo alla data di approvazione del presente Regolamento tutti gli impianti esistenti ed autorizzati sono soggetti alla disciplina del canone in base alle tariffe riportate nell'allegato "A", secondo le modalità dell'art. 11 comma 6.

Art. 22 - ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIA' AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa che non rispondono alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

I titolari degli impianti di cui al precedente comma dovranno pertanto, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, indirizzare domanda atta ad ottenere la nuova autorizzazione.

Il Consorzio si pronuncerà, previo contraddittorio, sull'istanza di adeguamento entro e non oltre 30 giorni dal suo ricevimento.

In caso di esito negativo ovvero in caso di mancata istanza di adeguamento, si avrà la decadenza con conseguente obbligo di rimozione.

Il Consorzio può, in caso di impianti per i quali non sia possibile l'adeguamento, consentire la delocalizzazione previa istanza secondo quanto previsto dal presente Regolamento, con reinstallazione esclusivamente in altra zona.

Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato.

ART. 23 - TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Le tariffe sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio entro il termine di approvazione del bilancio.
2. La mancata deliberazione di cui al comma precedente comporta la proroga delle tariffe in vigore con l'approvazione del presente Regolamento.
3. Il Consorzio, ogni due anni, tenuto conto anche dell'incremento in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene adottato il suddetto incremento, si riserva la facoltà di rideterminare la misura delle tariffe del canone, entro il termine di approvazione del Bilancio.

ALLEGATO "A"

ONERI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO O LA VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE

Gli importi dei diritti dovuti per le operazioni tecniche ed amministrative (sopralluoghi, spese postali, istruttoria, ecc.) da applicarsi per gli impianti, così come previsto dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., (DPR 16 dicembre 1992 N° 495), di tipo fisso, temporaneo o mobile lungo le strade e loro pertinenze, sono così quantificati :

IMPIANTO PUBBLICITARIO PERMANENTE E TEMPORANEA

| Oneri di istruttoria | Importo in Euro | Validità fino al |
|--|-----------------|------------------|
| Insegna di esercizio e/o pubblicitaria | € 100,00 | 31/12/2012 |
| Targa | € 50,00 | 31/12/2012 |
| Totem | € 150,00 | 31/12/2012 |
| Striscione e stendardo | € 50,00 | 31/12/2012 |
| Impianto a messaggio variabile e messaggio animato | € 200,00 | 31/12/2012 |
| Palloni frenati e simili e manufatti gonfiabili | € 150,00 | 31/12/2012 |
| Indicatori direzionali* | € 100,00 | 31/12/2012 |
| Impianto Pubblicitario di servizio | € 200,00 | 31/12/2012 |

Sono esonerati dal pagamento degli oneri di istruttoria: i Comuni, le Province, la Regione, le Associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale il cui Statuto preveda che operino senza scopo di lucro, i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali il Consorzio interviene con il Patrocinio.

In caso di ogni successivo rinnovo l'onere di istruttoria sarà pari all' 80% dell'importo di prima istruttoria.

*L'onere di istruttoria per la sola segnaletica direzionale privata è da considerarsi per impianto e non per ogni singolo segnale collocato sulla medesima struttura

CANONE ANNUALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI INSTALLATI SU SUOLO CONSORTILE E FASCE DI RISPETTO

Oltre all'imposta comunale sulla pubblicità, che il proprietario dell'impianto pubblicitario deve versare direttamente ai Comuni sul cui territorio è posto il mezzo pubblicitario, il canone annuale da applicarsi per gli impianti deve essere versato direttamente al Consorzio ASI, così come previsto dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S., (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.°495) ed è così quantificato :

IMPIANTO PUBBLICITARIO PERMANENTE E TEMPORANEA

| Oneri di istruttoria | Importo in Euro/mq | Validità fino al | Giornaliera Euro/mq |
|--|--------------------|------------------|---------------------|
| Cartello pubblicitario | € 30,00 | 31/12/2012 | |
| Totem | € 35,00 | 31/12/2012 | € 2,00 |
| Striscione e stendardo | € 10,00 | 31/12/2012 | € 0,50 |
| Impianto a messaggio variabile e messaggio animato | € 50,00 | 31/12/2012 | € 5,00 |
| Palloni frenati e simili e manufatti gonfiabili | € 5,00 | 31/12/2012 | € 3,00 |
| Impianto Pubblicitario di servizio | € 10,00 | 31/12/2012 | € 2,00 |

Il canone per gli impianti illuminati o luminosi è maggiorato del 50%;

Canone minimo annuo da corrispondere = € 50,00;

Per le Stazioni di servizio aggiungere la somma di € 100.00 per ogni impianto;


Sono esonerati dal pagamento del canone annuale: i Comuni, le Province, la Regione, le Associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale il cui Statuto

preveda che operino senza scopo di lucro, i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali il Consorzio interviene con il Patrocinio.


Sono inoltre esonerati dal pagamento del canone annuale le strutture di segnaletica direzionale privata, in quanto non considerati mezzi pubblicitari (vedere art. 5 punto b).


Qualora il calcolo della superficie risultasse una frazione di mq, questa verrà arrotondata al mq. superiore.

SCHEDA TECNICA SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA




SCHEMA TECNICA CARTELLI








SCHEDA TECNICA IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO: PALINA FERMATA BUS



SCHEDA TECNICA IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO: SEGNALATORE DI SERVIZIO



**SCHEDA TECNICA IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO: TRANSENNA
PARAPEDONALE**



SCHEDA TECNICA IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO: PENSILINA FERMATA BUS

